

Comune di Sagliano Micca

PROVINCIA DI BI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORGNONE PATRICK - Sindaco	Sì
2. SORMANI PAOLA - Consigliere	Sì
3. RUSSO MATTEO - Consigliere	Sì
4. FERRARO FORNERA MAURO - Consigliere	Sì
5. LOMUSCIO MONICA - Consigliere	Giust.
6. PRINA MELLO ENRICO - Consigliere	Sì
7. MAPPA GIOVANNI - Consigliere	Sì
8. DIBARTOLO CRISTIAN - Consigliere	Sì
9. BLOTTO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
10. ZIVELONGHI FABIO - Consigliere	Sì
11. VELLA ALESSANDRO - Consigliere	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FONTANELLA DR. FRANCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano all'adunanza gli Assessori esterni, senza diritto di voto, sig. Sartorello e Antoniotti.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FORGNONE PATRICK nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 49 – 1° comma – D.L.gs.267/2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la regolarità tecnica del presente atto.

Sagliano Micca, 24/7/2014



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.49, 1' comma – D.L.gs.267/2000, esprime **PARERE FAVOREVOLE** circa la regolarità contabile del presente atto.

Sagliano Micca, 24/7/2014



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 22.12.2012,n.228 dal D.L.35 del 8.04.2013 convertito con modificazioni dalla legge 6.06.2013, n.6,dal D.L.n.54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n.124, dal D.L.n.133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5 dal D.L.6 marzo 2014,n.16;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), che sarà approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; (periodo aggiunto dal D.L.6 marzo 2014,n.16-G.U.6.3.2014n.54);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO L'articolo unico del Decreto Ministeriale 29 aprile 2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che l'applicazione della aliquote come sopra confermate comporta un gettito stimato per l'anno 2014 di complessivi €. 445.069,67 al netto della quota che finanzia il fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del 06.03.2014;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.49,1 comma del tuel 267/2000 e ss.mm.ii;

VA rilevato che il divieto posto dall'art. 38 del TUEL 267/2000, come precisato dalla giurisprudenza in materia opera "nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenza con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore" (TAR Puglia, Bari, Sez II 03/02/2004 n. 382);

SECONDO il medesimo giudizio giurisprudenziale, quando invece l'organo consiliare è chiamato su provvedimenti (come quello in esame) che sono vincolati nell'an e nel quando, allora l'esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) ne può incontrare limiti nella norma in questione;

VISTO in proposito la Circolare F.L. 6/2009;

Registrato l'intervento dell'Assessore Antoniotti che illustra i presupposti delle imposte IMU e TASI dichiarando che la scelta è stata la semplificazione del pagamento; riassume la scelta relativa all'abitazione principale nel senso di applicare solo la TASI in modo tale che i possessori di altri immobili pagano solo l'IMU, inoltre sottolinea la scelta di aiutare le attività produttive rimaste non aumentandone le aliquote. Si tratta di una scelta politica per non gravare in periodo di crisi sulle poche attività insediate. Sottolinea inoltre di aver scelto di equiparare all'abitazione principale gli immobili dati in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado così come consentito dalla normativa vigente.

Il Consigliere Zivelonghi si dichiara d'accordo con tale scelta di politica tributaria. Il Consigliere Vella chiede quali siano le aliquote vigenti avendone illustrazione da parte dell'Assessore relatore. Il Consigliere Blotto sottolinea secondo il comunicato inviato alla maggioranza consigliere che la politica tributaria è basata sulle rendite catastali. Il Sindaco si dichiara d'accordo dichiarando che per tale allineamento ci vuole tempo e comunque un percorso che si deve fare per un'equità tributaria sul territorio. Non essendovi altri interventi il dibattito viene chiuso.

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- la legge 07.08.1990,n.241
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 su numero 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) anno 2014-

Aliquota: 3,50 per mille (abitazione principale e relative pertinenze (unC2, un C7 e un C6)

Aliquota: 9,60 per mille (per tutti gli immobili di gruppo catastale D “ immobili produttivi” e C1)

Aliquota: 10,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree fabbricabili)
Aliquota: 2,00 per mille su fabbricati rurali ad uso strumentale

3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)-anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 – adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4) dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,60;

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;


7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni, sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale ritenuta l'urgenza relativa all'applicazione delle tariffe dichiara, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FORGNONE PATRICK




Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 286 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/7 al 12/8/2014 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sagliano Micca, li 28/7/2014



Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO

FONTANELLA DR. FRANCO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3
D.LGS N. 267/2000**

Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, non essendo soggetta a controllo necessario, né essendo stata sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 3° comma D. Lgs. 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

□
Sagliano Micca, li

7/8/2014

Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO